



COMUNE DI AVIATICO

PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' MONTE POIETO SRL - IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI D.LGS 175/2016

La Sottoscritta Dott.ssa Salvina Mangano, Revisore dei Conti del Comune di Aviatico (BG) nominata con Deliberazione Consigliare, esecutiva ai sensi di legge, ricevuta la necessaria documentazione ha proceduto all'analisi degli stessi per esprimere il parere in oggetto.

L'Organo di Revisione

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'Organo di Revisione e di necessità di espressione di pareristica;

VISTO CHE ai sensi del T.U.S.P. (Testo Unico Società Partecipate) (D.Lgs. 175/2016) (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquistare o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE

il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquistare o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- ☐ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ☐ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- ☐ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- ☐ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

□ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

□ al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

PREMESSO CHE

Con riferimento alla convocazione dell'assemblea dei soci della società Monte Poieto srl manifestata con nota prot. 4051 del 19.11.2024 da parte dell'amministratore unico Fiorenzo De Santis, tenutasi in data 2 dicembre, si fornisce il seguente parere al fine di addivenire a deliberazione consigliare in merito all'aumento di capitale sociale della società Monte Poieto srl

SITUAZIONE DI FATTO E CONTESTO SOCIALE

La società Monte Poieto srl ha per oggetto sociale la gestione della bidonvia e del rifugio.

La società versa in una situazione di difficoltà che perdura da diversi anni, e di fatto è non operativa. Questa non operatività è conseguenza della mancanza di fondi necessari per l'esecuzione della revisione straordinaria della bidonvia che risulta di fatto ferma e dell'inagibilità del rifugio/hotel del monte Poieto, dichiarata a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco eseguito nell'anno 2023, che avevano elevato alcuni rilievi, a cui ad oggi non è stato ancora posto rimedio.

La mancanza di attività causa un inasprimento della situazione debitoria a fronte di un'assenza sostanziale di ricavi e una pur continua presenza di costi.

In tale contesto, l'amministratore unico aveva addotto quale motivo per la convocazione dell'assemblea straordinaria, la revisione del valore dei cespiti e quindi delle immobilizzazioni a inventario, con particolare riferimento all'impianto di risalita.

La tempistica relativa alla convocazione dell'assemblea straordinaria e anche alla revisione del valore degli immobili suscitano perplessità.

La revisione del valore dei cespiti non risulta essere conseguente ad alcun evento straordinario ed inoltre la rivalutazione appare essere eccessiva, soprattutto alla luce delle condizioni attuali dei cespiti.

Bisogna inoltre ricordare che è pendente avanti al Tribunale, la causa di nullità della vendita, ad oggi parziale, della quota della società Monte Poieto srl dal Comune di Aviatico alla società Sviluppo Monte Poieto, che di fatto potrebbe determinare un ulteriore cristallizzazione dell'attività societaria.

Ciò premesso, è evidente che la società si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà, si deve inoltre fare presente la volontà espressa dall'amministrazione comunale di ritenere tale partecipazione non più funzionale e strategica all'attività dell'ente ed, in sede di ricognizione annuale delle partecipazioni, è stata decisa la dismissione della stessa.

La richiesta di aumento di capitale rientra fra quelle previste dagli articoli 2447/2482-ter, ovvero quando la diminuzione del capitale coincida con una diminuzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale; tale richiesta è legittima in quanto il comune è "libero" di aderire alla ricapitalizzazione; in questa circostanza però, bisogna tenere presente il parere della Corte dei Conti Lazio PAR/76/2022 e l'orientamento giurisprudenziale che è di tutt'altro avviso.

Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del Tusp si deve tenere conto del fatto che il ripristino del capitale sociale minimo rappresenta il presupposto logico-giuridico della conservazione dell'impresa societaria in crisi 'grave' e, quindi, del soccorso finanziario pubblico, da autorizzare con l'approvazione di un idoneo piano di risanamento.

L'approvazione del piano di risanamento è necessaria per dimostrare l'attendibilità/fattibilità economico-finanziaria sulla cui base il socio pubblico può iniettare nuove risorse finanziarie per il risanamento della società, riducendo, in tal modo, il rischio di non consentite erogazioni finanziarie a fondo perduto, inefficaci rispetto agli obiettivi previsti dal legislatore.

In proposito, l'esigenza di subordinare il ripristino del capitale sociale minimo alla sussistenza di effettive prospettive di risanamento della società partecipata in crisi 'grave' è stata affermata dalla giurisprudenza contabile già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, evidenziandosi che "la clausola di salvezza di cui all'art. 2447 c.c. appare utilizzabile nell'ottica della continuità imprenditoriale, going concern e non nella fase liquidatoria, in cui tale continuità è ormai esclusa. (...).

Il rifinanziamento, pertanto, è ammesso solo nella prospettiva della prosecuzione dell'attività sociale, in coerenza con un programma industriale o un business plan di medio lungo periodo; di contro, la possibilità di effettuare finanziamenti straordinari è vietata nei confronti di società che non sono più in grado di proseguire, utilmente, la loro gestione caratteristica" (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 106/2017/PRSE).

In senso analogo si era precedentemente espressa la medesima Sezione (n. 386/2012/PRSE), secondo cui la clausola di salvezza di cui all'art. 2447 c.c. "non autorizza sistematiche ricapitalizzazioni per ricostituzione del capitale minimo".

Esaminata

attentamente la documentazione prodotta dall'ente comunale, in previsione della prossima seduta del Consiglio Comunale

Rilevato

che non sussistono le condizioni legali per poter aderire all'aumento di capitale, anche solo per ripristinare il capitale minimo previsto per le srl dal codice civile in conseguenza dell'assenza di un piano di riequilibrio e rilancio, previsto dal TUSP, art. 14, che blocca qualsiasi intervento pubblico sulla società, la quale ad oggi non ha proposto nessuno piano di sviluppo concreto e verificabile, attese le difficoltà riportate nella descrizione del contesto in cui opera la società. Non è consentito per le motivazioni sopra riportate nemmeno il ripristino del patrimonio minimo previsto dalla norma, in assenza di un piano di riequilibrio. Si ribadisce infine che sarebbe altresì ulteriore profilo di illegittimità aderire a un aumento di capitale che ecceda il ripristino del minimo legale, come nel caso in esame.

Inoltre non sarebbe coerente da parte dell'ente Comune di Aviatico intraprendere un'operazione di salvataggio e ricapitalizzazione che disattenda qualsiasi decisione strategica presa negli ultimi anni in riferimento alla società da parte del Consiglio comunale.

Si ritiene, pertanto, che sia da escludere in modo assoluto, alla luce delle norme che regolano i rapporti fra enti pubblici e partecipazioni, l'adesione all'aumento di capitale.

Si ricorda infine che il Consiglio comunale è l'unico organo comunale deputato a deliberare in materia di partecipazione societarie, ex art. 42 lett. e del TUEL e che ogni operazione straordinaria deve essere prima da esso deliberata.

Visto quanto su esposto, relativamente alla proposta di deliberazione in merito all'aumento del capitale sociale della società Monte Poieto srl

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.lgs. 267/2000 articolo n. 239 comma 1 lettera a), parere non favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Milano, 30 dicembre 2024

Il Revisore Unico

Dott.ssa Salvina Mangano

(Documento firmato digitalmente)